

TARSU

TARSU- Subentro a società esente-Comunicazione di esenzione-Non necessaria.

Sent. n. 117 dell'8/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente De Santis-Relatore Cataldi- Comune di Viterbo/Siderarte srl.

La mancata presentazione dell'apposita dichiarazione formale di esenzione da parte della società subentrata ad una esente, fatto comunicato al Comune, è irrilevante ai fini dell'esenzione della tassa.

TARSU- Avviso d'accertamento emesso dalla Concessionaria-Affidamento per tale attività-Deve essere dimostrata in giudizio-Conseguenza-Nullità dell'accertamento.

Sent. n.194 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Moroni-BNL spa/Comune di Pomezia.

L'avviso d'accertamento della TARSU deve essere annullato qualora la società concessionaria per l'accertamento e la riscossione che l'ha emesso non dimostri tale affidamento in giudizio.

TARSU-Irrogazione sanzioni-Spetta all'ente locale e non al concessionario della riscossione.

Sent. n.11 del 20/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 7-Presidente Marinucci-Relatore De Santi-Aser srl Concess. Comune di Pomezia/Alfa 2000 srl.

L'ente locale può affidare a soggetti esterni la riscossione pura e semplice dei tributi, ma l'ammontare delle sanzioni e l'irrogazione spettano esclusivamente alla competenza dell'organo amministrativo o con l'emissione di un autonomo provvedimento o contestualmente al provvedimento con cui si richiede l'imposta ancora dovuta, operando il principio della c.d. *riserva di legge*.

Rif. Normativi: L. n.446/1997, art.52; DLgs n.472/1997, artt.16,17.

Rif. Normative: Cons. di Stato: Ord n.4989/2001, n.5271/2005.

NOTA

Due sentenze che affrontano il rapporto ente locale-concessionario-contribuente.

Con la prima, i giudici della regionale hanno affermato che l'avviso d'accertamento e di riscossione era stato emesso da un soggetto privo del potere di adottarlo e che non aveva fornito la prova dell'affidamento in concessione di tali servizi.

Con la seconda, il Comune, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art.52 del DLgs n.447/1997, aveva affidato la gestione di tutte le entrate ad una propria società mista a prevalente capitale pubblico, esternizzando in tal modo la gestione delle entrate di pertinenza.

La società ricorreva avverso un avviso di liquidazione emesso da questa società, con il quale si chiedeva il pagamento della TARSU.

I giudici della provinciale accoglievano il ricorso ritenendo le funzioni di controllo e di afflizione di competenza esclusiva dell'ente locale, restando limitati i compiti del Concessionario alla riscossione pura e semplice dei tributi.

Questa sentenza è stata confermata dai giudici della regionale : spetta ,ai sensi dell'art.16 del DLgs n.472/1997, all'ente locale stabilire l'ammontare delle sanzioni e contestualmente irrogarle con autonomo provvedimento o, in alternativa, contestualmente al provvedimento con cui si richiede l'imposta ancora dovuta così come previsto dall'art.17 del citato decreto.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n.4989 del 28/8/2001 ha affermato che "in materia d'accertamento e riscossione tributi, c'è un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale).

Di conseguenza, nella fattispecie, per la tassatività del sistema sanzionatorio opera il principio della c.d. *riserva di legge*.

Inoltre, la sentenza dello stesso Consiglio di Stato n.5271/2005 ha stabilito che l'ente locale può affidare a soggetti esterni la riscossione pura e semplice dei tributi (nella specie le contravvenzioni del codice della strada), ma l'afflizione delle sanzioni spettano esclusivamente alla competenza dell'organo amministrativo.

TARSU-Presupposto- Gestore ente sanitario- Area in concessione per parcheggio- Non è pertinenziale-Tassabilità.

Sent. n.64 del 10/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Comune di Roma/Security Service Sistemi srl.

In tema di TARSU il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta a qualsiasi uso adibita.

Si prescinde,quindi,dal titolo giuridico o di fatto in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.

Ne consegue che la tassa è dovuta anche dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatogli in concessione.

Nella specie,l'area di proprietà di un ente sanitario,destinata a parcheggio in concessione non poteva essere considerata pertinenziale all'attività sanitaria.

Rif. Normativi:DLgs n.507/1992,art.62,II,V com.;L. n.323/1996,art.12 bis.

NOTA

La società ricorrente aveva l'appalto dell'attività di custodia e parcheggio di un'area di proprietà di una ASL.

I giudici della provinciale avevano accolto il ricorso.

Invece,i giudici della regionale hanno ritenuto tassabile tale area.

L'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni.

Il presupposto della tassa è costituito dal possesso o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani, ed è quindi connesso al solo fatto oggettivo dell'occupazione o detenzione di tali beni, rimanendo indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti.

Una tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo.

La Suprema Corte esaminando un caso relativo ad un'area adibita a parcheggio, con la sentenza n.19459/2003 ha statuito che dette deroghe non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione" ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione

Che le aree adibite a parcheggio siano soggette alla tassa è dato per scontato dalla sentenza n. 7945 del 30 maggio 2002.

Anche le aree demaniali possono essere ricomprese nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, e in tal caso il Comune ben può riscuotere la relativa tassa (Cass. n.16107/2004).

TARSU-Variazione di destinazione dell'immobile-Ruolo sulla base degli anni precedenti-Esclusione-Avvviso d'accertamento-Necessità.

Sent. n.87 del 17/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Cellitti-Relatore Macaluso-Comune di Roma/Federico.

In tema di TARSU il Comune può procedere direttamente alla liquidazione ed all'iscrizione a ruolo solo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli degli anni precedenti e frutto, quindi, di una mera operazione di calcolo applicata sui dati passati.

Questo dettato normativo non può trovare applicazione, invece, quando c'è stata una variazione di destinazione, da uso abitativo a utenza domestica.

In tal caso il Comune deve emettere un avviso d'accertamento.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.72.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.15638/2004

NOTA

Il ricorrente aveva presentato la dichiarazione di utenza dell'immobile adibito a studio legale, che, precedentemente, dal proprietario dell'immobile era stato classificato per uso abitativo.

I giudici della regionale hanno statuito che per questa variazione il Comune doveva assolutamente emettere un avviso d'accertamento.

La Suprema Corte, con la sentenza n.15638/2004 ha statuito che l'avviso di accertamento è necessario quando la maggiore imposta derivi dalla rettifica apportata dal Comune alle condizioni di tassabilità denunciate; dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; dal diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento (vedi Cass. n. 7951 e n. 5895/2002; n. 19255/2003); dall'esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo *ius superveniens*, anche ove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità dei suesposti principi. In mancanza, la cartella esattoriale è illegittima per la mancanza di un previo motivato avviso di accertamento.

TARSU-Locali stabilimento industriale adibiti a magazzino di merci in transito-Tassabilità.

Sent. n.167 del 26/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 261-Presidente Lauro-Relatore Catarinella-Aser srl Concessionario/Laziale distribuzione spa.

I locali facenti parte di uno stabilimento industriale destinati a magazzini di deposito e stoccaggio di merci in transito, dove non si effettuano lavorazioni o altre attività, rientrano pienamente ai fini del calcolo della superficie tassabile.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.62; L. n.549/1995.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.4841/1997, n.14992/2000.

NOTA

I locali e le aree destinati all' immagazzinamento dei prodotti finiti sono soggetti alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto da tale tassa sono escluse solo le aree ed i locali dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (art. 62, comma 3, del DLgs 15 novembre 1993, n. 507/1993) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

Non si sottraggono, invece, alla previsione di generale tassabilità, le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici (ed all'immagazzinamento dei prodotti finiti), pur collegate funzionalmente con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, non essendo previsto tale collegamento funzionale come causa di esclusione dalla tassazione (Cass. 4766/2004).

Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.